

SCHEMA CONVENZIONE AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D.LGS N. 50/2016 PER LA REALIZZAZIONE E LA SUCCESSIVA DONAZIONE AL COMUNE DI AMATRICE DI MODULI TEMPORANEI DESTINATI AD ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI AREA SOMMATI.

PROT. N. _____

L'anno DUEMILADICIASSETTE, il giorno _____ del mese di _____, presso la sede temporanea del Comune di Amatrice

TRA

il **Comune di Amatrice**, di seguito "*Comune*" - con sede in Amatrice, nella persona del Sindaco Sergio Pirozzi nato a San Benedetto del Tronto il 26/1/1965, autorizzato alla sottoscrizione del presente giusta deliberazione di Giunta Comunale n. _____ del _____

E

la **Fondazione Realizza il Cambiamento** di seguito "*Donatore*" con sede a Milano, in Via Alserio 22, nella persona del Presidente e Legale Rappresentante Marco De Ponte nato a Padova il 19/06/1970

di seguito congiuntamente, "le Parti";

PREMESSO CHE

A. in data 24 agosto 2016 si è verificato un evento sismico di particolare intensità che ha interessato molti dei Comuni delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria; in conseguenza di ciò è stato emanato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante "Dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Rieti, Ascoli Piceno, Perugia e L'Aquila il giorno 24 agosto 2016, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286";

B. in data 24 agosto 2016 è stato emanato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante "Integrazione al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, recante dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Rieti, Ascoli Piceno, Perugia e L'Aquila il giorno 24 agosto 2016, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n.245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286"; con delibera del

Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 è stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016;

C. in data 26 agosto 2016 è stata emanata l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 388, recante "Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016";

D. l'articolo 6, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, prevede che all'attuazione delle attività di protezione civile provvedono, secondo i rispettivi ordinamenti e le rispettive competenze, le amministrazioni dello Stato, le regioni, le province, i comuni e le comunità montane, e vi concorrono gli enti pubblici, gli istituti e i gruppi di ricerca scientifica con finalità di protezione civile, nonché ogni altra istituzione e organizzazione anche privata. A tal fine, le strutture nazionali e locali di protezione civile possono stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati;

E. gli eventi sismici in parola hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone e per la sicurezza dei beni pubblici e privati, nonché danneggiamenti a strutture e infrastrutture ricadenti nel territorio del Comune di Amatrice;

F. l'art. 20 del D.Lgs. 50/2016 prevede la possibilità per le opere pubbliche di essere realizzate a spese del privato;

G. che la Fondazione Realizza il Cambiamento è una fondazione senza scopo di lucro, costituita dall'Associazione ActionAid International Italia ONG ONLUS, riconosciuta come persona giuridica dalla Prefettura di Milano (Decreto Ufficiale n. iscrizione 1533) e che può operare su tutto il territorio nazionale, con l'obiettivo, tra gli altri, anche di intervenire in aree di particolare fragilità sociale e situazioni di crisi sul territorio italiano, anche lavorando in networking e stringendo partnership con altri enti non profit internazionali, nazionali e locali, nonché con pubbliche amministrazioni ed enti locali su tutto il territorio nazionale.

H. che la Fondazione Realizza il Cambiamento, al fine di contribuire al sostegno delle popolazioni colpite dal terremoto del Comune di Amatrice, ha proposto di costruire **5 moduli temporanei quali centri comunitari per attività sociali e culturali** in prossimità di altrettanti

insediamenti temporanei SAE in 5 frazioni del Comune di Amatrice, di cui allo studio di fattibilità in allegato alla presente convenzione;

I. che la Fondazione Realizza il Cambiamento mette a disposizione fondi per le realizzazioni sino al 22 Ottobre 2018: termine decorso il quale la presente convenzione perderà ogni efficacia, indipendentemente dalle ragioni che abbiano comportato l'impossibilità di effettuare l'investimento prima del decorso del predetto termine;

J. che il Comune di Amatrice, con Delibera di Giunta Comunale n ____ del _____ ha valutato lo studio di fattibilità presentato dalla Fondazione Realizza il Cambiamento e relativo alla costruzione e messa in opera di n. 5 **moduli temporanei quali centri comunitari destinati ad attività sociali e culturali**, di cui all'allegato, ritenendolo rispondente alle necessità dell'amministrazione;

K. che le caratteristiche individuali di ciascuna realizzazione (diversa collocazione, diversi tempi di realizzazione in ragione delle priorità per la popolazione, ecc.) rendono necessario approntare, per ciascun modulo, una singola convenzione, il cui schema risulta approvato con la sopra menzionata delibera della Giunta Comunale;

tutto ciò premesso

si conviene e si stipula quanto segue

Articolo 1

(Oggetto della convenzione)

Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Costituisce oggetto della presente Convenzione la Delibera di Giunta Comunale n ____ del ____ del Comune di Amatrice e disciplina dei rapporti tra il Comune e il Donatore, per la messa in opera e la successiva donazione allo stesso Comune di un **modulo temporaneo quale centro comunitario destinato ad attività sociali e culturali**, da realizzarsi all'interno dell'**insediamento SAE Sommati della frazione di Sommati**, nell'area messa a disposizione dal Comune in base a layout, fornito dallo stesso e allegato anch'esso allo studio di fattibilità proposto dal donatore per farne parte integrante e sostanziale. Non sono oggetto di convenzione la realizzazione delle strutture di fondazione né la realizzazione degli impianti di allaccio alle reti.

Articolo 2

(Esecuzione delle opere)

Il progetto risulta essere composto da modulo temporaneo in legno di 80 mq, dotato di area cucina e wc per il pubblico nonché disabili localizzati all'interno di insediamenti SAE, come da elaborati progettuali di cui allo studio di fattibilità allegato alla presente convenzione. L'intera area individuata per la realizzazione dell'opera sarà dotata di tutte utenze necessarie alla funzionalità delle strutture nonché le necessarie adduzioni e allacciamenti alle reti. La struttura di fondazione nonché adduzioni e allacciamenti, esclusi dalla presente convenzione, sono eseguita dal medesimo soggetto attuatore degli insediamenti SAE.

Articolo 3

(Ruolo del donatore e riconoscimento delle attività dello stesso da parte del Comune)

Il Comune, in virtù delle sue attività istituzionali di natura sociale del Donatore nonché dell'attività specifica di cui alla presente convenzione, riconosce il ruolo di interlocutore sociale della Fondazione e garantisce la piena disponibilità a coinvolgere il Donatore stesso come interlocutore per tutte le attività di tipo sociale nelle quali il Donatore può dare il suo contributo, non solo economico, anche su specifici progetti futuri di natura sociale.

Il Donatore, a sua volta, per favorire lo sviluppo e la coesione sociale del territorio di Amatrice, garantisce la piena disponibilità, previa verifica delle disponibilità economiche e finanziarie, ad operare, su specifici progetti individuati, come soggetto attivo sul territorio anche in partnership con altri enti non profit sia internazionali, che nazionali che locali.

Articolo 4

(Impegni del Donatore)

Il Donatore si impegna, a:

- a) comunicare al Comune di Amatrice la nomina del Direttore dei Lavori e il cronoprogramma definitivo;
- b) redigere e trasmettere il Piano di Sicurezza e Coordinamento, la notifica preliminare, ed eventuali livelli di progettazione superiori allo studio di fattibilità;
- c) provvedere alla realizzazione di tutte le opere, secondo la regola dell'arte, previste dalla presente Convenzione entro 180 giorni dalla consegna dell'area da parte del Comune, dotata di opere strutturali di fondazione e allacci, salvo imprevisti, eventi e cause di forza maggiore o ritardi nelle lavorazioni di competenza del soggetto attuatore degli insediamenti SAE;
- d) a presentare dichiarazione sostitutiva dei soggetti coinvolti nei lavori in merito ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 N. 445 in merito al possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016;

- e) a consegnare i contratti che dovesse stipulare con altri soggetti per la realizzazione dell'opera;
- f) garantire, per il tramite dei propri fornitori, il rilascio delle Certificazioni e Collaudi previsti dalla normativa vigente delle opere da realizzarsi e di tutti gli impianti;
- g) a donare a titolo gratuito al Comune l'opera realizzata.

Articolo 5

(Impegni del Comune)

Il Comune si impegna, anche col supporto della Regione Lazio (soggetto attuatore per la realizzazione delle opere strutturali di fondazione nonché di urbanizzazione degli insediamenti SAE), a:

- a) destinare la struttura alle attività di aggregazione e pubblica utilità determinate in co-progettazione con le stesse comunità coinvolte dalla progettualità della Fondazione Realizza il Cambiamento;
- b) mettere a disposizione del donatore l'area individuata libera da cose e/o persone e opportunamente dotata della struttura di fondazione e degli allacciamenti;
- c) Predisporre l'accessibilità dell'area a mezzi di cantiere e operatori;
- d) Predisporre la rete elettrica e idrica di cantiere le cui utenze sono a carico del Comune;
- e) Effettuare lo smaltimento del materiale di risulta e terre di cantiere;
- f) Predisporre e ad adottare ogni atto per la fattibilità tecnico-urbanistica dell'intervento programmato, nonché a rilasciare tutte le autorizzazioni, le concessioni e i nulla osta necessari, nonché eventuale relazione geologica se già disponibile presso l'archivio dell'Ente;
- g) Procedere all'effettuazione delle prescritte verifiche di conformità, nonché alla presa in carico dei beni e delle opere di cui trattasi, al momento della consegna in tutte le sue parti;
- h) Curare l'organizzazione della mobilità e dell'assetto urbano, ai fini della piena fruizione della struttura una volta ultimata;
- i) Effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'opera e delle aree circostanti, a far tempo dalla donazione dell'opera nonché a provvedere a dar corso a tutte le successive attività di gestione eventualmente necessarie e richieste dalle vigenti norme;
- j) L'esecuzione degli obblighi di cui ai punti da b a f dovrà avvenire con una tempistica adeguata in modo da consentire il rispetto del termine a carico del Donatore come indicato all'art. 4.

Articolo 6

(Efficacia della convenzione)

L'efficacia di tutti gli impegni assunti con la presente Convenzione è subordinata all'approvazione del Progetto da parte degli Uffici Tecnici del Comune di Amatrice e si intende acquisita attraverso il parere di regolarità tecnica favorevole allegato alla Delibera di approvazione della presente convenzione. La convenzione diverrà inefficace qualora, entro il termine nelle premesse, l'opera non sarà stata realizzata e consegnata anche per cause non ascrivibili a Fondazione Realizza il Cambiamento.

Articolo 7

(Donazione delle strutture)

Il valore dei beni donati ed installati al Comune di Amatrice verrà individuato sulla base del progetto.

Il Donatore terrà a proprio carico tutte le spese e gli oneri necessari alla perfetta realizzazione del progetto, ivi compresi i costi del progetto, della Direzione Lavori, gli oneri di collaudo e gli oneri della sicurezza di cui al D. Lgs. n. 81/2008, mobili e arredi; e di eventuali affidatari, per il valore presunto di circa 84.559,59 euro oltre IVA. L'opera sarà assoggettata all'aliquota Iva agevolata nella misura del 4% per la parte di realizzazione delle opere direttamente finalizzate al superamento delle barriere architettoniche (D.P.R. 26 Ottobre 1972 n.633 punto 41- ter tabella A- parte II) e all'aliquota del 10% per le opere di urbanizzazione secondaria (D.p.r. 26 Ottobre 1972 n.633 numero 127-quinquies, parte terza, tabella A) come indicato nell'offerta dell'impresa costruttrice.

Il bene così risultante sarà ceduto a titolo gratuito dal donatore al Comune di Amatrice.

Articolo 8

(Norme di rinvio)

Per quanto non previsto nella convenzione o non disciplinato dalla legge o dalle relative norme di attuazione, si applicano le disposizioni del codice civile.

Articolo 9

(Inadempienze)

In caso di inadempimento e/o violazione da parte del soggetto attuatore delle obbligazioni assunte con la presente convenzione e delle relative pattuizioni, fermo restando ogni altro diritto, ragione o azione in capo al Comune, potrà essere disposta la sospensione dei lavori dell'intero intervento oppure della parte di intervento ritenuta dal Comune interessata alle inadempienze. In caso di persistente mancato rispetto della realizzazione delle opere di cui al precedente articolo 2 il Comune potrà inoltre richiedere, previa diffida, la risoluzione di diritto della presente convenzione. In tal caso il comune può richiedere sia l'acquisizione delle opere realizzate. In caso di

inadempienza di una delle parti può essere attivato il Collegio Arbitrale di cui al successivo articolo 11.

Articolo 10

(Codici di comportamento e responsabilità amministrativa)

Il Comune e la Società donatrice dichiarano espressamente di essere a conoscenza dei precetti e del contenuto dei D.Lgs. n. 165/2001 e D.Lgs. n. 231/2001 in materia di "codici di comportamento dei dipendenti della pubblica amministrazione" e di "disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica", e conseguentemente si impegnano a: (i) osservare i predetti D.Lgs. n. 165/2001 e D.Lgs. n. 231/2001 ("Leggi Anticorruzione"); (ii) astenersi dall'intraprendere qualsiasi attività, pratica o condotta che potrebbe costituire un reato ai sensi delle predette Leggi Anticorruzione; (iii) osservare i codici di comportamento ed il Modello organizzativo ed il Codice Etico; (iv) disporre e mantenere in vigore nel corso della durata della Convenzione le proprie politiche e procedure, per garantire l'osservanza delle Leggi Anticorruzione, applicandole all'occorrenza; e (v) riferire immediatamente all'altra Parte qualsiasi richiesta o domanda di beneficio finanziario o di altra natura che sia stata ricevuta in relazione alla sottoscrizione della Convenzione.

Le Parti concordano che la violazione degli obblighi sopra riportati, facoltizza la Parte adempiente a comunicare per iscritto all'altra Parte la risoluzione di diritto e con effetto immediato della Convenzione, ai sensi dell'art. 1456 c.c., fatto salvo ogni altro rimedio di legge ivi compreso il diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti.

Il semplice rinvio a giudizio di qualsivoglia amministratore e/o dipendente e/o rappresentante di una Parte darà luogo alla risoluzione di questa Convenzione ai sensi dell'art. 1353 c.c. La Parte non interessata dall'evento, potrà, a suo insindacabile giudizio, rinunciare all'effetto risolutivo dandone comunicazione all'altra mediante lettera raccomandata AR o PEC entro 10 giorni dalla conoscenza dell'evento. L'effetto risolutivo non riguarderà, in ogni caso, le opere già effettuate e l'erogazione della donazione ad esse relativa.

Articolo 11

(Controversie)

In caso di controversia e/o disaccordo sull'applicazione, esecuzione e/o interpretazione della presente convenzione le parti si rimettono sin d'ora al giudizio di un Collegio Arbitrale irrituale composto da tre membri due dei quali nominati ognuno dalle parti ed il terzo di comune accordo dai primi due ed in caso di disaccordo dal Presidente del Tribunale di Rieti su richiesta di uno dei due arbitri nominati dalle parti. Lo stesso Presidente provvederà eventualmente a nominare l'arbitro non designato da una delle parti. Tale Collegio Arbitrale giudicherà in via rituale e secondo diritto, senza alcuna formalità di procedura purché nel rispetto del contraddittorio e dovrà pronunciarsi nel termine massimo di 90 giorni.

Amatrice, _____

Per il Comune

Per il Donatore

Sergio Pirozzi

Marco De Ponte

Sindaco di Amatrice

Fondazione Realizza il Cambiamento